CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU di Sassari, con sede in Sassari (SS) in Viale San Pietro, 10 (P.IVA/C.F. 02268260904) nella persona del suo legale rappresentante, Commissario Straordinario f.f. Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la sede medesima

E

L'Azienda Socio–Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via A. Di Rudinì n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

PREMESSO

- che la AOU di Sassari ha chiesto la collaborazione di questa Azienda Socio–Sanitaria Territoriale (ASST), per l'esecuzione di prestazioni medico specialistiche di Chirurgia Maxillo-facciale e più precisamente, di interventi di microchirurgia ad alta complessità, a favore dei propri pazienti;
- che la S.C. Maxillo Facciale dell'AOU di Sassari, si è specializzata in interventi di ricostruzione facciale, anche attraverso l'utilizzo di lembi rivascolarizzati;
- che alcuni interventi, in particolare quelli che richiedono una ricostruzione del nervo facciale, rappresentano un'elevata complessità, che solo alcuni centri in Europa sono in grado di effettuare;
- che la S.C. di Chirurgia Maxillo-facciale effettua con successo interventi di microchirurgia facciale ad alta complessità ivi comprese le ricostruzioni di nervi;
- che da parte della S.C. di Chirurgia Maxillo-facciale, è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1,

lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta della AOU di Sassari, si impegna ad avviare una collaborazione per l'esecuzione di prestazioni di Chirurgia Maxillo-facciale e più precisamente, di interventi di microchirurgia ad alta complessità, a favore dei pazienti dell'Azienda medesima.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale – Presidio San Paolo. Pertanto, l'Azienda autorizza i Dirigenti medici di tale S.C. ad effettuare le prestazioni sopra menzionate mediante, di norma circa 5/6 accessi annuali, da concordare tra l'AOU di Sassari e il Direttore della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale – Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art.3

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale – Presidio San Paolo.

Art.4

L'AOU di Sassari, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, i seguenti compensi:

- € 60,00 all'ora lorde omnicomprensive;
- Spese di trasporto, vitto e alloggio.

A tal fine l'AOU di Sassari, comunicherà mensilmente all'Ufficio Convenzioni Attive, Relazioni con UNIMI, Comitato Etico e Libera Professione - dell'ASST Santi Paolo e Carlo (e-mail: ufficio.alp@asst-santipaolocarlo.it) l'avvenuta consulenza, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo considerato e le spese del trasporto, del vitto e dell'alloggio, per l'emissione della fattura a carico dell'AOU di Sassari.

Art. 5

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente, con modalità di pagamento entro 60 giorni data fattura.

Dati per fatturazione:

Ragione Sociale Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, P.IVA/C.F. 02268260904 Codice Univoco UFBW7M.

In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e l'AOU di Sassari.

Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'AOU di Sassari garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempienti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2021.

La convenzione potrà essere prorogata, per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 11

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 12

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

Il Commissario Straordinario f.f.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

_____

per L'Azienda Socio–Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

_____